

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

### **Art. 1138 Impossessamento della nave o dell'aeromobile**

1. I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:

1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;

2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

2. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

3. Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.